



Ottobre 2021

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17)

Indice

1.	Situazione iniziale	1
2.	Punti essenziali del progetto	1
3.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni	2
4.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società	2
5.	Rapporto con il diritto europeo	2
6.	Commento ai singoli articoli	3

1. Situazione iniziale

L'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17) si basa sugli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1). Con la creazione del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento il legislatore ha inteso garantire il rispetto del principio di causalità e il finanziamento dei costi di disattivazione e di smaltimento da parte di chi li genera.

Dall'adozione dell'OFDS nel 2007 vi sono state tre revisioni parziali. Nel presente progetto l'attenzione si concentra sulla seconda, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, con la quale il Consiglio federale ha trattato questioni riguardanti la *governance* e la vigilanza sui Fondi. In particolare, per motivi legati alla *good governance*, da allora il personale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) non può più essere nominato a far parte della Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento (Commissione) o dei comitati. Anche a titolo di compensazione per la perdita del diritto di partecipazione a tali comitati, al DATEC è stata assegnata la competenza per la determinazione delle prescrizioni per allestire lo studio sui costi e del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

In applicazione di tale competenza, con decisione datata 12 aprile 2018 il DATEC ha elaborato una previsione sulla base dello studio sui costi 2016 e della richiesta della Commissione. Contro tale decisione i proprietari tenuti a versare contributi hanno inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale e successivamente al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha accolto il reclamo nella causa 2C_440/2019 con decisione del 6 febbraio 2020, annullando la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale e trasferendo alla Commissione la questione della fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Nella sua decisione, il Tribunale federale afferma l'illiceità della competenza del DATEC giusta l'articolo 29a capoverso 2 lettera c OFDS (ovvero la formulazione di tali previsioni di costi nel singolo caso).

Dopo aver valutato la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020, il DATEC è giunto alla conclusione che le considerazioni del Tribunale federale in merito a tale competenza del DATEC si possono riferire anche a quella relativa alla determinazione delle prescrizioni per allestire lo studio sui costi. Non da ultimo per motivi di economia procedurale, sulla base dell'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) il DATEC ha riesaminato e abrogato la sua decisione del 19 dicembre 2018 – anch'essa impugnata – concernente le prescrizioni per allestire gli studi sui costi.

2. Punti essenziali del progetto

La presente revisione ha come scopo primario l'adeguamento dell'OFDS a quanto stabilito dal Tribunale federale con sentenza del 6 febbraio 2020, procedendo all'abrogazione delle competenze del DATEC contrarie alla legge e all'aggiornamento dei riferimenti ad esse.

Con l'occasione vengono applicate anche ulteriori modifiche all'ordinanza. Ad esempio, il processo di allestimento e verifica dello studio sui costi deve essere modificato, precisando espressamente che il comitato per il controllo dei costi dei Fondi redige un rapporto di verifica degli studi sui costi all'attenzione della Commissione in cui chiede anche la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. La Commissione chiederà ora il parere del DATEC sullo studio sui costi e su tale rapporto di verifica prima di fissare il prevedibile ammontare dei costi.

Inoltre, la prassi sinora seguita per il calcolo degli accantonamenti per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva deve essere stabilita in modo esplicito e quindi vincolante.

Le disposizioni organizzative sono state sottoposte a revisione approfondita per ragioni di chiarezza e visione d'insieme. Ora l'OFDS contiene disposizioni dettagliate sui seguenti organi: comitato della Commissione, comitato per gli investimenti e comitato per il controllo dei costi. Le nuove disposizioni erano finora contenute nel regolamento del DATEC del 27 gennaio 2016 sull'organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (RS 732.179); si tratta perciò in massima parte di diritto vigente. Poiché le principali disposizioni organizzative relative alla Commissione, al comitato della Commissione e ai comitati sono contenute unicamente nell'OFDS, è possibile disciplinarle in modo sincronizzato.

Infine, viene istituito il mandato in comune per i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati, con il quale i membri sono obbligati espressamente a fare sempre il possibile, nell'esercizio della propria attività, affinché i fondi ottengano una copertura finanziaria sufficiente.

3. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Confederazione e Cantoni non sono direttamente interessati dalla presente revisione, non vengono istituiti nuovi obblighi e le modifiche non producono alcuna ripercussione finanziaria. Sebbene la Confederazione venga privata di strumenti di controllo, ora che il DATEC non è più competente a stabilire le prescrizioni per allestire lo studio sui costi e a fissare i costi, sulla base della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 tali competenze vanno comunque abrogate o non più esercitate. L'onere aggiuntivo sostenuto dal DATEC per la verifica degli studi sui costi e la preparazione del parere all'attenzione della Commissione è compensato dal venir meno dell'onere legato alle decisioni di definizione delle prescrizioni per lo studio sui costi e di fissazione dei costi prevedibili, attività che tra l'altro già implicava una verifica degli studi sui costi.

4. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Oltre all'abrogazione delle summenzionate competenze del DATEC, la presente revisione interessa principalmente le disposizioni organizzative del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Le nuove regole corrispondono in ampia misura al diritto vigente, finora sancito a livello di regolamento del DATEC.

Per questo motivo, le modifiche previste non hanno ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società.

5. Rapporto con il diritto europeo

La revisione parziale non produce alcuna ripercussione sul rapporto con il diritto europeo.

6. Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 4^{bis}-5

Questo articolo descrive la procedura relativa alla fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Il nuovo capoverso 4^{bis} descrive la fase procedurale successiva alla verifica dello studio sui costi da parte dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e degli specialisti indipendenti. Questa fase del processo è già stata menzionata nel commento alla seconda revisione dell'OFDS e applicata nella verifica dello studio sui costi 2016. La verifica dello studio sui costi è coordinata e seguita dal comitato per il controllo dei costi. Una volta disponibile l'esito della verifica dell'IFSN e degli specialisti indipendenti, il comitato per il controllo dei costi esegue una propria verifica ed elabora un rapporto sintetico all'attenzione della Commissione. In concomitanza con la sua trasmissione, il comitato per il controllo dei costi chiede anche alla Commissione amministrativa di fissare il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

Viene qui inserito un passaggio intermedio, espresso nel capoverso 4^{ter}: prima di decidere in merito al prevedibile ammontare dei costi, la Commissione deve richiedere al DATEC un parere sugli studi sui costi, sul rapporto di verifica e quindi anche sulla richiesta del comitato per il controllo dei costi. Il termine per la presentazione del parere è di tre mesi.

Il parere del DATEC ha carattere consultivo e non vincola la Commissione sul piano giuridico. Nel quadro della sorveglianza sui Fondi da parte del Consiglio federale, il DATEC e l'UFE seguono comunque la preparazione e la verifica degli studi sui costi, procedendo a un proprio esame. Con questa nuova disposizione, l'esito di queste verifiche deve essere documentato dal DATEC e dall'UFE e confluire nel processo di verifica degli studi sui costi sul piano formale. Le competenze di controllo sulle unità amministrative decentrate ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) includono implicitamente il diritto a esercitare critiche e formulare proposte (cfr. SÄGESSER, Stämpfli Handkommentar zum RVOG, 2006, N. 50 relativo all'art. 8). Il parere costituisce pertanto una raccomandazione giuridicamente non vincolante per la Commissione. Tuttavia, il Consiglio federale si attende che la Commissione ne prenda atto e lo consideri nella sua decisione relativa all'ammontare prevedibile dei costi.

Il capoverso 5 è stato riformulato in sintonia con la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019. Ora è la Commissione a stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Tale determinazione è l'ultima fase del processo di verifica degli studi sui costi, che avviene in seguito alla presentazione del parere del DATEC e sulla base della richiesta del comitato per il controllo dei costi, del rapporto di verifica del comitato per il controllo dei costi o delle verifiche dell'IFSN e degli specialisti indipendenti, nonché sulla base degli stessi studi sui costi.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

La presente revisione comporta un adeguamento dei termini «Anlageausschuss» e «Kostenausschuss» nella versione tedesca. Ciò si deve alla considerazione che nella pratica tali organi non sono composti esclusivamente da membri selezionati della Commissione (come suggerirebbe *strictu sensu* il termine «Ausschuss») ma anche da specialisti selezionati. I membri della Commissione e gli altri membri dei comitati godono degli stessi diritti di voto e si pongono su un piede di parità anche nello svolgimento delle loro attività in seno al comitato per gli investimenti e al comitato per il controllo dei costi.

A causa di questa imprecisione linguistica nella vigente versione tedesca dell'OFDS, i termini «Anlageausschuss» e «Kostenausschuss» vengono sostituiti rispettivamente da «Anlagekomitee» e «Kostenkomitee», ispirati alla terminologia usata nella versione francese («comité de placements» e «comité en charge des coûts») e italiana («comitato per gli investimenti» e «comitato per il controllo dei costi»). Il comitato della Commissione («Kommissionsausschuss») mantiene invece la propria denominazione, perché si tratta effettivamente di membri selezionati esclusivamente tra le fila della Commissione. Come effetto della ridenominazione di questi comitati, nella versione tedesca dell'OFDS non viene più utilizzata la dicitura «Ausschuss», rendendo necessario l'adeguamento di tutte le occorrenze di tale termine. Di conseguenza la formulazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a

viene modificata per riflettere la nuova denominazione dei comitati e la modifica dell'articolo 22, alla cui formulazione si rifaceva finora l'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

Art. 8 cpv. 3

Nel corso della consultazione diversi partecipanti hanno osservato che l'attuale situazione in cui, conformemente all'articolo 8 capoverso 3, il DATEC stabilisce la durata d'esercizio di una centrale nucleare non sarebbe compatibile con la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019. In effetti si tratta di una decisione individuale e concreta correlata alla determinazione dei contributi per coloro che sono tenuti a versarli. Pertanto, d'ora in avanti spetterà alla Commissione fissare una durata d'esercizio superiore ai 50 anni per il calcolo dei contributi.

Tuttavia, diversamente da quanto affermato dai partecipanti in questione, non si tratta sul piano materiale/del contenuto della stessa durata di esercizio presunta di cui si parla all'articolo 4 capoverso 3. L'articolo 4 capoverso 3 era stato introdotto con la prima revisione dell'OFDS del 2015 come articolo 4 capoverso 4. Nel rapporto esplicativo del Consiglio federale del giugno 2014 si legge il seguente passaggio nei commenti all'articolo 4 capoverso 4:

«Questo capoverso non comporta alcun cambiamento alla legge attuale, ma serve semplicemente a chiarirla. Riguardo alla durata di esercizio presunta, infatti, occorre distinguere tra il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento di cui si parla nella seconda sezione dell'OFDS e il calcolo dei contributi di cui si parla nella terza sezione (art. 8 cpv. 3 del progetto). In linea di principio, per entrambi i calcoli si presume una durata di esercizio di 50 anni. Tuttavia, se si vuole derogare a questo presupposto, cambiano le premesse.

Nel caso del calcolo dei costi di cui all'articolo 4 è sufficiente che il proprietario dell'impianto indichi nel proprio studio sui costi una durata di esercizio presunta più breve o più lunga. Se il dato è plausibile, il calcolo dei costi verrà effettuato su questa base.

Per il calcolo dei contributi di cui all'articolo 8, invece, è necessaria una decisione del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), qualora il proprietario dell'impianto presuma una durata di esercizio più lunga (seconda frase dell'art. 8 cpv. 3). Per valutare una richiesta di questo tipo del proprietario, il DATEC deve chiedere il parere dall'IFSN.

I due casi sono pertanto indipendenti tra loro e possono essere trattati in modo asimmetrico: ciò significa che la presunzione di una maggiore durata di esercizio secondo l'articolo 4 non ha alcuna influenza pregiudizievole sulla presunzione di una maggiore durata di esercizio secondo l'articolo 8.» (rapporto disponibile solo in lingua tedesca).

Poiché un prolungamento della durata d'esercizio su cui si basa il calcolo dei contributi determina un importo minore di questi ultimi e quindi potenzialmente un maggiore rischio in termini di responsabilità civile per la Confederazione, la presunzione di una durata d'esercizio più lunga è stata subordinata a condizioni più severe che non nel caso del calcolo dei costi. Infatti, i piani del proprietario da soli non sono determinanti per ottenere un'estensione della durata d'esercizio alla base del calcolo dei contributi. Per prolungare la durata d'esercizio che sta alla base del calcolo dei contributi, tale durata deve essere non solo plausibile, ma semmai altamente probabile, a differenza di quanto vale per un eventuale prolungamento della durata d'esercizio rilevante ai fini del calcolo dei costi di cui all'articolo 4 capoverso 3. Una valutazione sufficientemente precisa di questa probabilità dovrebbe essere possibile sulla base del parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui all'articolo 34 capoverso 4 e all'articolo 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu; RS 732.11). In questo parere l'IFSN valuta la durata d'esercizio possibile al momento del rilascio del parere stesso nell'ottica della sicurezza tecnica, sulla base di un orizzonte temporale di 10 anni.

La Commissione deve quindi prendere in considerazione questo parere dell'IFSN e basare su di esso la propria decisione in merito al prolungamento della durata di esercizio di una centrale nucleare per il calcolo dei contributi.

Art. 14 cpv. 1 lett. a

Al fine di recepire la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019, occorre modificare in questo articolo il riferimento alla fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento, che ora vengono stabiliti dalla Commissione stessa (cfr. commento all'art. 4 cpv. 5).

Art. 19 cpv. 1^{bis}

Prima dell'introduzione della LENU, tutti i costi di smaltimento futuri venivano iscritti nel bilancio dei proprietari come accantonamenti, in conformità con i principi del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Di conseguenza, tali accantonamenti venivano calcolati utilizzando lo stesso modello attuariale con gli stessi parametri.

Con l'introduzione della LENU è stata operata una nuova distinzione, sulla base della normativa per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento, tra costi di smaltimento sostenuti prima e dopo la messa fuori servizio. Il Fondo di smaltimento deve garantire soltanto la copertura dei costi risultanti *dopo* la messa fuori servizio. Ai sensi dell'articolo 82 LENU, per i costi di smaltimento che risultano *prima* della messa fuori servizio degli impianti nucleari devono essere istituiti accantonamenti conformemente all'«articolo 669» CO e «in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento».

La disposizione dell'articolo 19 precisa l'articolo 82 LENU. Il nuovo capoverso 1^{bis} stabilisce espressamente che i piani di accantonamento per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio devono essere calcolati in modo analogo ai contributi con cui si garantisce il finanziamento dei costi di smaltimento dopo la messa fuori servizio. Nel modello di calcolo per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento gli accantonamenti sono costituiti annualmente in contributi uniformi, considerando nel conto annuale i parametri volta per volta applicabili al rincaro e al reddito del capitale di cui all'allegato 1 OFDS.

Va infine notato che il nuovo capoverso 1^{bis} si limita a specificare in che modo i proprietari devono calcolare prima della disattivazione degli impianti i piani di accantonamento per i costi di smaltimento, che dovranno essere approvati dalla Commissione in conformità al capoverso 1. Il modo in cui i proprietari costituiscono i propri accantonamenti per questi costi è disciplinato dal diritto contabile del CO.¹

Art. 20, 20a e 20b

Come sopra menzionato, le disposizioni organizzative di cui alla sezione 8 dell'OFDS sono state sottoposte a un'approfondita operazione di revisione. L'innovazione più importante si trova nell'articolo 20, che conferisce lo status formale di organo al comitato della Commissione (CC), al comitato per gli investimenti (CI) e al comitato per il controllo dei costi (CCC). Il CC, istituito con il regolamento del DATEC, sbriga gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni. Per quanto riguarda la modifica delle denominazioni tedesche «Anlageausschuss» e «Kostenausschuss» rispettivamente in «Anlagekomitee» e «Kostenkomitee» si rimanda al commento all'articolo 5 capoverso 1 lettera a. Già in essere all'adozione dell'OFDS nel 2007, questi due comitati operano principalmente al servizio della Commissione. Il conferimento dello status di organo al comitato della Commissione e ai comitati non introduce alcuna modifica sul piano materiale, e rende possibile una disciplina comune delle disposizioni organizzative relative ai membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati.

Il previgente articolo 20 viene suddiviso: le disposizioni relative alla nomina e alla durata del mandato sono ora contenute nell'articolo 20a e, come indicato, vengono stabilite nell'OFDS anche per i membri del comitato della Commissione e dei comitati. Tutti i membri del CI e del CCC e il membro proposto

¹ Si noti a questo riguardo che con il nuovo diritto contabile l'articolo 669 CO citato all'articolo 82 capoverso 1 LENU è stato abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 2013. La disposizione abrogata è stata tuttavia sostituita materialmente dal nuovo articolo 960e CO, cui pertanto rimanda ora l'articolo 82 capoverso 1 LENU.

dai proprietari per il CC sono nominati dalla Commissione. Va notato che il CI e il CCC sono composti sia da membri della Commissione che da persone che sono solo membri di comitati. Le disposizioni organizzative devono essere le stesse per entrambe le categorie.

Finora le disposizioni applicabili ai membri dei comitati erano contenute nel regolamento, che prevedeva per loro norme per lo più analoghe a quelle applicate ai membri della Commissione. L'unica eccezione consiste nella limitazione della durata della funzione, in precedenza non espressamente prevista per i membri di comitati che non sono allo stesso tempo membri della Commissione. Ora a tutti i membri della Commissione e dei comitati si applica una limitazione della durata della funzione, in analogia a quanto disposto dall'articolo 8*i* dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

L'articolo 20*b* non apporta nessuna novità materiale e si compone dei precedenti capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 21 e delle corrispondenti disposizioni del regolamento. L'unica novità è che tali norme vengono stabilite congiuntamente in riferimento alla nomina in seno alla Commissione e ai comitati. Essendo sempre anche membri della Commissione, i membri del comitato della Commissione sono automaticamente coperti da queste norme.

Art. 21

Del precedente articolo 21 si riporta nel nuovo articolo 21 solo la definizione delle dimensioni della Commissione, con un massimo di dieci membri per la Commissione amministrativa.

Le restanti disposizioni del precedente articolo 21 si ritrovano nel nuovo articolo 20*b*. Allo stesso tempo, le disposizioni relative alle dimensioni e alla composizione del comitato della Commissione e dei comitati tratte dal regolamento vengono ora inserite in questo articolo. In futuro, anche il vicepresidente dovrà essere indipendente: si tratta di una variazione nella composizione del CC rispetto a quanto finora stabilito nel regolamento. Finora, la vicepresidenza era assunta da un membro della Commissione che rappresentava i proprietari. Di conseguenza, per mantenere la partecipazione dei proprietari in seno al CC, in futuro il quarto membro del CC non sarà il vicepresidente ma un membro della Commissione proposto dai proprietari e nominato dalla Commissione.

Art. 21a, 21b e 21c

Gli articoli 21*a*, 21*b* e 21*c* vengono adattati in modo che le relative disposizioni si riferiscano direttamente anche ai membri del comitato della Commissione e dei comitati. Finora tali disposizioni si applicavano per analogia ai membri di comitati che non erano allo stesso tempo membri della Commissione.

Art. 21d

Questo articolo coincide con il precedente articolo 18 capoversi 3 e 4 del regolamento del DATEC. In particolare, poiché recentemente sono stati avviati vari procedimenti giudiziari con il coinvolgimento dei proprietari rappresentati e del Fondo di disattivazione o del Fondo di smaltimento, il Consiglio federale reputa opportuno disciplinare a livello di OFDS i motivi di riconsunzione per i rappresentanti dei proprietari. Va osservato a questo riguardo che, in caso di controversia legale, i rappresentanti dei proprietari devono riconsunarsi solo se c'è effettivamente un conflitto di interesse. Questo è il caso in particolare se in un procedimento giudiziario i proprietari rappresentano interessi diversi da quelli del Fondo di disattivazione o del Fondo di smaltimento. Non sussiste invece alcun motivo di riconsunzione se in una controversia le parti succitate rappresentano gli stessi interessi e ci si trova pertanto di fronte a un cumulo soggettivo di azioni.

Art. 22

Questo articolo è stato adattato per riflettere le nuove ed esplicite norme del comitato della Commissione e dei comitati. La Commissione deve avere ancora la possibilità di istituire gruppi di specialisti e gruppi di lavoro che assistano la Commissione, il comitato della Commissione o i comitati su questioni specifiche.

Art. 22a°

Il nuovo articolo 22a introduce un mandato comune per alcuni organi del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento. Ai sensi di questo articolo i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati sono tenuti a prendere decisioni che garantiscano un finanziamento sufficiente dei fondi, così da permettere la maggiore copertura possibile dei costi di disattivazione e di smaltimento.

Questo nuovo articolo si basa sul principio di causalità contemplato nella legge sull'energia nucleare. Nel settimo capitolo della LENU il legislatore fissa alcune disposizioni dettagliate, il cui scopo è evitare il più possibile che i costi di disattivazione e smaltimento rimangano scoperti. Il legislatore ha creato il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento proprio per garantire il finanziamento dei costi di disattivazione e di smaltimento e quindi il rispetto del principio di causalità.

Il Consiglio federale riprende ora il nocciolo di queste disposizioni e ne ricava il mandato comune attribuito ai membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati. Lo scopo dei due Fondi è assicurare il finanziamento delle operazioni di disattivazione e smaltimento degli impianti. Gli organi competenti dei due Fondi devono quindi sempre perseguire questo obiettivo nelle proprie decisioni. Ne consegue, per esempio, che nel ponderare gli interessi in gioco devono dare sempre molta importanza al sufficiente finanziamento dei fondi.

Con questa disposizione il Consiglio federale riduce al minimo il rischio che la Confederazione debba intervenire per compensare i costi di disattivazione e di smaltimento rimasti scoperti.

Art. 23

Il titolo è stato chiarito per ragioni sistematiche, tanto più considerando che ora i compiti del comitato della Commissione e dei comitati sono disciplinati nell'articolo 23a. I compiti della Commissione sono stati adattati in modo da rispecchiare la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019, cosicché la Commissione è ora competente in merito alle prescrizioni per allestire gli studi sui costi e la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

La lettera e viene modificata perché a partire dalla terza revisione dell'OFDS le eccedenze non sono più compensate prima del conteggio finale.

L'attuale articolo 23 lettera q viene adattato alla nuova terminologia, per cui anche nell'articolo 23 lettera q^{bis} va sancita la competenza a nominare il rappresentante dei gestori in seno al CC. Inoltre, la competenza della Commissione a coinvolgere specialisti, finora prevista dall'articolo 21 capoverso 5, viene ora disciplinata nell'articolo 23 lettera q^{ter}.

Art. 23a

Ora i compiti fondamentali del comitato della Commissione e dei comitati sono espressamente definiti nell'OFDS. La definizione dei compiti dettagliati rimane nel regolamento del DATEC.

Il comitato della Commissione e i comitati hanno in comune l'elaborazione delle basi decisionali per la Commissione. Nel caso del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi, tali basi decisionali vengono spesso presentate anche sotto forma di richieste. A questo proposito occorre precisare che la Commissione non è vincolata dalle richieste del suo comitato o degli altri comitati. Conformemente alla sentenza del Tribunale federale del 20 ottobre 2020 nella causa 2C_388/2020, la Commissione è libera di derogare a una proposta dei comitati nelle materie di sua competenza (cfr. consid. 5.3.1).

Art. 29a

Anche in questo articolo si recepisce la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019. Pertanto, vengono abrogate le competenze del DATEC relative alla determinazione delle prescrizioni per allestire lo studio sui costi e la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

Infine, il capoverso 2 lettera d viene adeguato alle nuove denominazioni dei comitati.